

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
NEL RICORSO R.G. 16217/2019**

pendente dinanzi a

T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE I QUATER

Per

**(il nominativo ed il C.F. del ricorrente sono
oscurati come da Nota 333CAL/C/3234 del 01.07.2022 del Ministero dell'Interno)**

e difeso dall'Avv. Emanuela Mazzola [C.F. MZZMNL66A50F937B; PEC: emanuelamazola@ordineavvocatiroma.org].

Con Ordinanza n. 4906/2022, pubblicata il 21.04.2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I Quater, ha autorizzato il ricorrente nell'indicato Ricorso R.G. 16217/2019, proposto contro il Ministero dell'Interno (Resistente) nonché contro Riccio Gianfranco e Zanghi Giovanni (Controinteressati), integrato da n. 5 Atti di motivi aggiunti proposti contro il Ministero dell'Interno e i citati controinteressati, tranne che il 3[^], il 4[^] ed il 5[^] proposti anche nei confronti di altri controinteressati e precisamente Martello Giovanni Sebastiano, Ortolani Stefano, Zara Marco Ugo, Fodale Enrico Vito e Morelli Francesco, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito (sia vincitori che idonei in posizione migliore rispetto al ricorrente) del Concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12.04.2019.

L'integrazione del contraddittorio è stata autorizzata mediante notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di un sunto del ricorso e degli estremi dell'Ordinanza disponente l'integrazione del contraddittorio, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti - idonei e vincitori - collocati nella finale graduatoria di merito in una posizione migliore rispetto al ricorrente.

Ciò premesso, stante la necessità di indicazione nominativa dei soggetti - idonei e vincitori - collocati nella finale graduatoria di merito in una posizione migliore rispetto al ricorrente, ma ivi indicati solo con codice numerico, il procuratore scrivente chiedeva all'Amministrazione di volere fornire il relativo elenco dei nominativi. Considerato che l'elenco degli idonei non vincitori è stato reso noto solo in data 19 maggio 2022, il T.A.R. adito riteneva di posticipare il termine per effettuare gli adempimenti richiesti ai fini dell'integrazione del contraddittorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione della ordinanza n. 8053/2022, adottata all'esito della Camera di Consiglio del 24.05.2022, pubblicata il 16.06.2022.

Ciò premesso, in conformità a quanto stabilito con l'Ordinanza n. 8053/2022, si procede come di seguito.

(I)

**ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI:**

ORDINANZA N. 8053/2022 ADOTTATA IN SENO AL RICORSO R.G. 16217/2019 PENDENTE
DINANZI AL T.A.R. PER IL LAZIO, ROMA, SEZIONE I QUATER.

(II)

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

Il ricorrente è Sostituto Commissario della Polizia di Stato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio ha impugnato:

1. Il Decreto del Ministero dell'Interno, del 11.10.2019, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento n. 333/C2.Sez.I-Matr./ n. 24967 del 22.07.2019;
2. Il provvedimento n. 333/C2.Sez.I-Matr./ n. 24967 del 22.07.2019 con il quale il Ministero dell'Interno ha negato l'annotazione matricolare dell'elaborato del ricorrente, consistente in <<lavoro originale>> elaborato per il servizio ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 686/1957, dal titolo <<Pedopornografia>>;
3. I pareri negativi circa l'insussistenza dei presupposti per l'annotazione matricolare dell'elaborato del ricorrente e, in ogni caso, di tutti gli atti dei procedimenti che portavano al respingimento della domanda di annotazione del titolo e alla adozione del Decreto sub n. 1 a definizione del Ricorso Gerarchico proposto dal ricorrente;
4. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 31.10.2019, pubblicato su doppiavola, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019 (art. 1), con nomina di 436 vincitori (art. 2), tra i quali non risulta inserito il ricorrente;
5. La valutazione dei titoli del ricorrente, operata dalla Commissione esaminatrice, con attribuzione del punteggio complessivo di punti 24,433;
6. Tutte le operazioni, le determinazioni e gli atti della Commissione esaminatrice;
7. Per quanto occorrente, il Bando di concorso interno per titoli, di cui al Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 12.04.2019, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori nonché a coloro che avessero conseguito la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 01.01.2019, con particolare riferimento all'art. 6, comma 3, che ha limitato la valutazione ai soli titoli del candidato indicati nella domanda di partecipazione alla selezione e risultanti <<... altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare...>> del candidato;
8. Ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli qui impugnati. In particolare, con Decreto del Capo della Polizia del 12.04.2019 è stato indetto un concorso per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori nonché a coloro che avessero conseguito la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 01.01.2019.

Il ricorrente ha partecipato alla selezione, risultando all'esito tra gli idonei non vincitori con punteggio 24,433.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, in sintesi, ha contestato la mancata annotazione sul foglio matricolare di un titolo posseduto, quale lavoro originale elaborato per il servizio, ex art. 67 D.P.R. 686/1957, oltre che la mancata valutazione dello stesso titolo in seno alla procedura selettiva.

E ciò ha fatto impugnando i provvedimenti sopra indicati in dettaglio, con la precisazione che con riferimento alla mancata annotazione del titolo aveva già presentato istanza di riesame e, respinta la stessa, proposto ricorso gerarchico ugualmente respinto con provvedimento poi gravato con il Ricorso introduttivo del giudizio.

Da precisare che nella scheda titoli del ricorrente, quella con l'indicazione dei titoli e la relativa validazione, risultano indicati due lavori originali:

1. la redazione di un capitolo di una pubblicazione dal titolo <<Abuso sessuale di minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori>>;
2. la redazione dell'elaborato dal titolo "CASO PROFESSIONALE DELLA POLIZIA POSTALE SUL TEMA DELLA PEDOPORNOGRAFIA OGGETTO DI DIDATTICA E DI PROVA D'ESAME DEL 9° CORSO DI FORMAZIONE PER VICE ISPETTORI TENUTOSI PRESSO L'ISTITUTO PER ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO DI NETTUTO DAL 12.09.2017 ALL'11.03.2018. Data Lavoro: 04/09/2017 Autorità Conferente: DIRETTORE CENTRALE DELLE SPECIALITA' – DECRETO300.(E)/PROT. 0004381 DEL 08.05.2019>>.

Il primo titolo veniva valutato in modo erroneo, con punti 1,5, pur meritando quale valutazione punti 2,0. Il secondo non veniva valutato in quanto non annotato nello stato matricolare del ricorrente.

Con il ricorso introduttivo del giudizio si è contestata la mancata valutazione del titolo sub n. 2 e l'esiguo punteggio attribuito a quello valutato sub n. 1.

Ove il ricorrente fosse stato correttamente valutato, infatti, si sarebbe collocato fra i vincitori della selezione.

I provvedimenti impugnati con il ricorso sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

1. **Violazione dell'art. 55 del d.p.r. 3/1957, dell'art. 67 del d.p.r. 686/1957, della circolare n. 333-a/9806.d.1 del 18.11.2008 come integrata dalla circolare n. 333.a/9806.d.1/9806.d.1/9624 – 2017, dell'art. 6 del bando del bando di concorso; violazione delle regole della correttezza; carenza della istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; disparità di trattamento; violazione del principio del più meritevole.**

I lavori originali che meritano di essere annotati e, conseguentemente valutati, debbono rispondere a precisi criteri predeterminati i quali sono tutti riscontrabili nel lavoro originale del ricorrente sub n. 2 che precede, attinente al caso professionale sul tema della pedopornografia.

Nello specifico.

- a) Il dipendente deve avere predisposto il lavoro nell'esercizio delle proprie attribuzioni o anche su incarico dell'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio: il ricorrente ha predisposto l'elaborato su incarico del dirigente dell'Ufficio di appartenenza, II Divisione – C.N.C.P.O., Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia on line – incardinato all'interno del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, presso il quale è in forza dal 1998. Con la precisazione che la materia del contrasto alla pedopornografia è di esclusiva competenza della Polizia Postale.
- b) L'opera deve essere direttamente riferibile al dipendente: il lavoro è stato redatto dal ricorrente e reca la data del 04.09.2017.
- c) Il lavoro deve essere originale, non sembra superfluo ripeterlo, anche questo aspetto è verificato.
- d) Il lavoro deve avere ad oggetto: problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici, potendo comunque vertere su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione. Non pare dubbio che il lavoro del ricorrente attenga a servizi dell'Amministrazione e che gli stessi, relativi a reati su minori, siano particolarmente rilevanti. L'elaborato del ricorrente, da un punto di vista sostanziale, ha ad oggetto la simulazione di un caso di adescamento on line, in danno di minorenni ex art. 609 undecies c.p., con implicazioni tecnico operative di p.g., anche in connessione con altri reati. Tocca, contemporaneamente, diversi ambiti: diritto penale, procedura penale, atti di p.g., informatica tecnica e giuridica.

L'annotazione del titolo del ricorrente veniva respinta perché la presentazione del caso sarebbe avvenuta nell'ambito di un'ordinaria attività d'insegnamento, ed il lavoro consisterebbe nello

sviluppo di un caso professionale che fornisce solo strumenti di carattere tecnico-operativo, con indicazione degli adempimenti da svolgere, almeno secondo l'Amministrazione.

Motivazioni entrambe non veritiere.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perchè adottati in patente contrasto con le normative richiamate in epigrafe, frutto di travisamento dei presupposti di fatto e di carenza d'istruttoria in quanto, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato e compiuto un'istruttoria adeguata, si sarebbe avveduta tempestivamente che la predisposizione di un lavoro, anche quale format e modello di lavoro, reimpiegabile in altri e diversi corsi di formazione quale quello in esame, non è inquadrabile nella mera attività di docenza che prevedeva, con riferimento all'attività del ricorrente, la mera somministrazione di un caso pratico, che altro non è che l'illustrazione verbale di un caso di pedopornografia, senza alcuna necessaria aggiunta alla soluzione del caso ed alle interferenze con il caso degli aspetti tecnici, e giuridici e telematici.

Né, sotto altro profilo, come vorrebbe l'Amministrazione, è sostenibile che la valutazione dell'elaborato originale, in aggiunta a quella della docenza, costituirebbe una duplicazione indebita, una violazione del ne bis in idem addirittura, posto che un conto è la docenza mentre altro è la predisposizione di lavori scritti in aggiunta alla docenza, lavori e modelli che comportano un impegno aggiuntivo.

La circostanza che l'incarico di docenza e gli elaborati originali, se pure predisposti in occasione dell'attività di docenza, siano due oggetti distinti sotto il profilo della valutazione e delle categorie alle quali essere riferiti, è del resto evidente sia da punto di vista empirico che da quello più squisitamente normativo.

2. Violazione degli artt. 8, 9, 10 e 10 bis della l. 241/1990; illegittimità derivata del decreto di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori.

Poiché il titolo del ricorrente non valutato risulta annotato nella scheda titoli e favorevolmente validato, la mancata sua valutazione in sede concorsuale è frutto della successiva cancellazione con conseguente violazione delle regole del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, e precisamente gli artt. 8, 9 e 10.

Il ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione di inizio del relativo procedimento di cancellazione né gli è stato consentito di parteciparvi.

Diversamente, ove l'Amministrazione si sia limitata a negare al ricorrente l'accoglimento della propria istanza di annotazione del titolo nel foglio matricolare, comunque dovrebbe rilevarsi l'illegittimità degli atti adottati per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, essendo mancata la doverosa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come prescritta dal citato articolo.

(III)

SUNTO DEGLI ATTI DI MOTIVI AGGIUNTI

Introdotta il giudizio, il ricorrente ha proposto 5 atti di motivi aggiunti di ricorso.

Con il **I atto di motivi aggiunti** il ricorrente non ha impugnato nuovi e diversi provvedimenti rispetto a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre ha approfondito le censure già sollevate.

In estrema sintesi, ha contestato nuovamente la mancata attribuzione di punti 2,0 - quale punteggio complessivo - alla categoria dei lavori originali elaborati per il servizio, categoria per la quale era stata prevista l'attribuzione del punteggio massimo di 2,0, punteggio comunque spettante al ricorrente:

- Sia quale risultato della valutazione di entrambi i titoli posseduti, mentre ne è stato valutato uno soltanto;
- Sia a fronte della corretta valutazione del solo titolo valutato con punti 1,5, che meritava punti 2,00. Nello specifico, il ricorrente aveva titolo alla valutazione del lavoro originale elaborato per il servizio relativo al caso di Pedopornografia. Ove l'amministrazione avesse valutato tale titolo, avendo già valutato l'altro lavoro dal titolo "abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori", il ricorrente avrebbe conseguito complessivamente, nella relativa categoria, punti 2,0. D'altro canto, il titolo sopra citato, valutato con punti 1,5, meritava l'attribuzione di punti 2,0. La Commissione aveva, infatti, stabilito l'attribuzione di punti 2.0 a quei lavori ai quali fosse stata riconosciuta particolare valenza formativa e/o operativa e che fossero stati oggetto di diffusione significativa.

Requisiti tutti posseduti dal titolo in esame.

Addirittura, dal lavoro è scaturito il progetto "DICAM", con conferenze, lezioni, seminari e molta altra attività formativa alla quale ha anche partecipato il ricorrente.

Con il **II atto di motivi aggiunti** il ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo adottato in ordine alla propria istanza di riesame con la quale aveva chiesto la rivalutazione della sua situazione con attribuzione del corretto punteggio ad entrambi i titoli.

Non riceveva alcuna comunicazione circa l'esito dell'istanza, ma apprendeva della rivalutazione negativa dalla difesa giudiziale della controparte, che depositava il verbale della Commissione n. 23 del 25.11.2019 nel quale la commissione confermava per il ricorrente il punteggio di 1,5 al titolo valutato, non riconoscendo al titolo particolare valenza formativa e/o operativa.

Con l'atto di motivi aggiunti il ricorrente si soffermava ancora sulla sussistenza dei presupposti per la massima valutazione, avendo il titolo proprio quella particolare valenza formativa ed anche operativa richiesta per la massima valutazione, reiterando le censure già sollevate anche con riferimento alla mancata valutazione del titolo relativo alla Pedopornografia.

Con il **III atto di motivi aggiunti** il ricorrente impugnava il Decreto del 15.05.2020 con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il corso di formazione, confermandoli nel ruolo con la qualifica di commissario, il cui elenco è risultato parzialmente difforme rispetto alla graduatoria di merito di cui al Decreto del 31/10/2019. In aggiunta, con tale atto di motivi aggiunti, il ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della condotta omissiva tenuta dal Ministero dell'Interno il quale, all'esito della rivalutazione operata dalla commissione esaminatrice dei titoli di alcuni idonei non vincitori che ne avevano fatto richiesta, e all'esito della decurtazione del punteggio valutativo già attribuito ad altri candidati vincitori rivalutati, previa rettifica dei diversi punteggi originariamente assegnati, adottava il provvedimento che precede in assenza dell'adozione di alcuna nuova graduatoria di merito definitiva.

Con tale atto di motivi aggiunti, in buona sostanza, è stata contestata la violazione dell'articolo 8 del Bando di concorso, nonché dell'articolo 15, comma 4, d.p.r. 487/1994. Ed infatti l'Amministrazione, nonostante si fosse riservata espressamente di adottare una nuova graduatoria, con corretta rideterminazione delle posizioni assunte dei vincitori e dagli idonei all'esito della massiccia operazione di rivalutazione di molti dei candidati, la nuova graduatoria a tutt'oggi non è stata ancora adottata.

Per tale motivo, con questo atto di motivi aggiunti veniva introdotta una nuova censura: la violazione dell'articolo 15 del d.p.r. 487/1994, e la violazione dell'articolo 8 del bando di concorso, oltre che la violazione delle regole della trasparenza, della correttezza e della buona fede. Si è censurato il fatto che l'Amministrazione ha adottato un Decreto di nomina dei nuovi vicecommissari, al termine del corso di formazione, senza aver ritenuto previamente di adottare una graduatoria finalmente definitiva. Anzi, a scongiurare il pericolo che l'Amministrazione volesse sanare la omissione in cui era incorsa attraverso la nomina di nuovi vicecommissari, usando tale decreto in sostituzione di quello necessario della nuova graduatoria, si è ritenuta necessaria la proposizione dell'Atto di motivi aggiunti in esame.

Con il secondo motivo, ugualmente motivo nuovo, sono state censurate una serie di violazioni in cui è incorsa la commissione esaminatrice di cui il ricorrente apprendeva notizia e conoscenza solo all'esito di accesso agli atti, peraltro concesso solo parzialmente dall'Amministrazione.

In particolare, si contestava la decisione della commissione di procedere alla valutazione dei titoli dei candidati utilizzando un software, omettendo un'effettiva valutazione, essendo risultato infatti dagli atti che la commissione non ha valutato tutte le schede titoli, mentre dopo la valutazione operata dal software si è limitata ad operare un controllo a campione delle schede di valutazione, solo al fine di appurare la correttezza dei punteggi attribuiti - non dalla commissione - bensì dal software medesimo. Per tale motivo, è stata contestata la violazione dell'articolo 4 del bando di concorso che assegna il compito della valutazione alla commissione, non essendo previsto nel bando stesso l'utilizzo di alcun software, nei quale ausilio, né tantomeno in funzione vicaria dell'attività valutativa della commissione. Veniva, altresì, censurato l'omesso controllo, da parte della commissione, di tutte le schede, avendo la commissione proceduto ad un mero controllo a campione.

La violazione in cui è incorsa la commissione veniva altresì contestata in collegamento con la circostanza che successivamente veniva appurata la sussistenza e presenza di un baco nel software, il quale aveva prodotto l'alterazione della valutazione, con conseguenti punteggi erronei attribuiti a diversi candidati. In particolare, è risultato che con riferimento ai titoli di cultura, valutabili con al massimo punti 6,00 per le tre categorie dei titoli culturali ammessi a valutazione, il sistema abbia operato, a causa del baco, attribuendo fino a 6.0 punti per ogni categoria di titoli valutabili, quali titoli culturali, con potenziale attribuzione di punti 18,00 per i titoli culturali.

In particolare, ciò che si è lamentato è che la commissione, come risulta dal verbale 62 del 21 aprile 2020, dopo aver appurato il cattivo funzionamento del sistema informatico, in assenza di alcuna diretta e propria attività valutativa non abbia, neanche a fronte di tale circostanza, ritenuto di operare una verifica di tutte le schede dei candidati, limitandosi semplicemente a rivedere le schede che presentavano, per i titoli di cultura, un punteggio superiore a 6. Altresì, si lamentava la circostanza che la mancata adozione di una nuova graduatoria di merito definitiva, all'esito delle rivalutazioni e correzioni operate dalla commissione, non consentisse neanche di comprendere in modo congruo e completo l'attività valutativa della commissione e i relativi risultati a cui aveva condotto. In aggiunta, veniva censurato l'operato della commissione, la quale ha dimostrato di attribuire punti diversi a titoli assolutamente identici o assimilabili, incorrendo in disparità di trattamento.

Con il **IV atto di motivi aggiunti** il ricorrente impugnava il Decreto del Ministero dell'Interno del 27.10.2020 con il quale, a parziale modifica della graduatoria di merito, si stabiliva che il candidato Venturino era stato inserito nella detta graduatoria di merito con riserva nella posizione provvisoria numero 314 con punteggio 26,449. Il IV atto di motivi aggiunti era affidato a motivi di illegittimità

derivata da tutti i motivi di impugnazione sollevati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i precedenti atti di motivi aggiunti: l'illegittimità dei provvedimenti precedenti, come argomentato nei precedenti atti di impugnazione, si è riversata sugli atti oggetto di impugnazione del IV atto di Motivi aggiunti.

Con il **V atto di motivi aggiunti** il ricorrente impugnava il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.01.2021 con il quale, a parziale modifica della graduatoria di merito, si stabiliva che il candidato Andenna era stato inserito nella detta graduatoria di merito con riserva nella posizione provvisoria numero 330 con punteggio 26,211. Il V atto di motivi aggiunti era affidato a motivi di illegittimità derivata da tutti i motivi di impugnazione sollevati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i precedenti atti di motivi aggiunti: l'illegittimità dei provvedimenti precedenti, come argomentato nei precedenti atti di impugnazione, si è riversata sugli atti oggetto di impugnazione del V atto di Motivi aggiunti.

IV

INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONTROINTERESSATI

Nominativi indicati nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata il 31/10/2019:

1. STEFANI ANTONIA
2. BUTTINELLI MARCO
3. BIANCO GIOVANNI
4. GRILLO MICHELE
5. BAGLIVI CATERINA
6. BERGAMASCO MAURIZIO
7. DI GIUSEPPE MARIO
8. SIMONE ROCCO
9. VOLPE ANNA MARIA
10. CICCARELLI EMANUELE
11. CHIARELLI ALESSANDRO
12. LONGO VINCENZO
13. ROSSI ALESSANDRA
14. PARENTI ADELIO
15. DURANTE FRANCESCO
16. RAVANETTI ALBERTO
17. BESOLI ROBERTO
18. MASSENTI ROBERTO
19. CABRAS PAOLO
20. PIRACCINI IVAN
21. CORVASCE ANTONIO
22. CORIGLIANO FRANCESCO
23. RICCIO UMBERTO
24. CHIERICO PAOLO MARIA
25. MERCALDO ALFONSO
26. TORRI GIANNI
27. BALDACCINI MARCO
28. FERILLI ROBERTO
29. COLUSSO LUCA

30. SILVESTRO DARIO
31. TAGLIAGAMBE LUCA
32. GIANNINI ANDREA
33. MELENA MARCO
34. AGUS GIOVANNI ANTONIO
35. PALERMO GIUSEPPE
36. LEZZI ROBERTO
37. VISCO GIOVANNI
38. DE FALCO EMILIO
39. MAZZONI DANIELE
40. CRINGOLI MARIA ANTONIETTA
41. MARTINO GIUSEPPE
42. VORANO ALDO
43. DE SIMONE ROSARIA
44. BOERO MARIO
45. ROJAZ PAOLO
46. CECCARELLI ROLDANO
47. SCHIRO GIOVANNI
48. PAPA FULVIO
49. ALLEGREZZA ROBERTO
50. MATALONE GIOVANNI
51. PILIU ROBERTO
52. QUARANTA MAURIZIO
53. RICCIO GIANFRANCO
54. GIANNINI PIER PAOLO
55. ALESSANDRINI RAFFAELE
56. MAUROTTO MASSIMO AGOSTINO
57. REDAELLI DARIO
58. MASINI ROMANO
59. COLLARINO CARLO PAOLO
60. DE BAPTISTIS GIUSEPPE
61. PARESCHI ROBERTA
62. CANTANNA EUGENIO
63. BELLO ANTONIO
64. BISIO DANILO
65. FURIANO CONCETTA
66. LA MARCA MAURIZIO
67. PANTALONE DOMENICO
68. GIGANTE LUIGI
69. PULIAFITO STEFANO
70. CERSETO FRANCO
71. GIAQUINTA TOMMASO
72. ROCCHETTI LUCA
73. BERTAZZONI ALESSANDRO GIUSEP

74. VANTAGGIATO FRANCESCO
75. COSTANZO ROBERTO
76. PROSPERINI GIOVANNI BATTISTA
77. POLIDORO MARCO
78. CARLI CIRO
79. SIMONE GIUSEPPE
80. CAPPELLANO SALVATORE
81. MURANO GIUSEPPE
82. CHIRIZZI GIUSEPPE ANTONIO
83. BRUTTI MAURIZIO
84. PADUANO ITALO
85. DI CHIARA CLAUDIO
86. MANNO SALVATORE
87. DI STEFANO STEFANO
88. ERCOLANO MASSIMO
89. BANDINELLI STEFANO
90. GILIBERTO GIUSEPPE
91. COLETTA VINCENZO
92. CIRIOLO ROCCO
93. MARZULLI PIERO
94. D'ANNUNZIO ROBERTO
95. COLOMBINI FABRIZIO
96. DURANTE ANGELO ANTONIO
97. BROGLIONI LORELLA
98. ANGELINI FEDERICO
99. CARAVAGGIO MARIO
100. BATTISTI MAURIZIO
101. BLENGINO LUCA
102. PATERNI ROBERTO
103. VALENTINI ALBERTO LUIGI
104. SCIPIONI EMANUELE
105. ZANGHI GIOVANNI
106. CASAGRANDA PAOLO
107. VETRONE GIANCARLO
108. RUSSO ITALO
109. LENTI RENZO
110. FOSSATO NICOLA
111. CINGARLINI GIORGIO
112. QUINTAVALLI GIULIO
113. GAMBACORTA MARCO
114. SORA MASSIMO
115. PROPERSI MARCO
116. IETTO ANNAMARIA
117. SCALONE ALBA ROSA

118. DI GIANNATALE PIERLUIGI
119. MASALA GIAN COSIMO
120. RAPPA GIUSEPPE
121. CASSETTARI LELIO
122. IACOVICH GRAZIANO
123. FIORETTI AUGUSTO
124. AMBROSINO RAFFAELE
125. SACCO NICOLA
126. GALLO ROBERTO
127. MOTTERLINI SERGIO
128. BOSCHI FABIO
129. PUCA CARLO
130. MADARO SALVATORE ANTONIO
131. GRAFFEO IANNONE GASPARE
132. LECCE NICOLA
133. PERIN ROBERTO
134. ROSSINI MICHELE
135. BORGHI ANDREA
136. CINOTTA MARCELLO
137. CADEI GABRIELE
138. NESTRE SALVATORE
139. BARILLA' ANTONINO
140. GIAMPIETRO FILIPPO
141. CALIFANO RENATO
142. CARANNANTE ROBERTO
143. GATTI ISMAELE STEFANO
144. PALLADINO GIOVANNI
145. BUIARELLI SAURO
146. MAZZITELLI GINO
147. AGLIATA ROBERTO
148. DI DOMENICO ANDREA
149. RIZZO ALESSANDRA
150. ARTIOLI STEFANO
151. CAPUTO MICHELE
152. PICCIOLO FRANCESCO
153. ZAMBON ENRICO
154. RUSSO ANTONIO
155. ALBANESE GENNARO
156. DE MARCO MARIO ROCCO
157. CASALE CARMINE
158. MANCINI ANNA MARIA
159. COLTRO ALESSANDRO
160. CARELLI GIANLUIGI
161. DE DOMENICO ROBERTO

162. FELICI GIULIO
163. ALLIEVI IVANO
164. NUTTA ANDREA
165. MASTROMAURO ROBERTO
166. PEZZUTTO GIORGIO EUGENIO
167. BERTI PIETRO
168. GUAZZINI MAURO
169. GALLO FEDELE SEBASTIANO
170. FERRAZZA STEFANO
171. CORBO ROSARIO MAURIZIO
172. SFREGOLA PAOLO
173. CANU TIZIANO
174. MURONI GIAMPIERO
175. GALLIPOLI GIANPIERO
176. TRUGLIO GIANFRANCO
177. LA MARCA LUIGI
178. SPADAFORA PIETRO FAUSTO
179. MOLINELLI PAOLO
180. MELE ARCANGELO
181. MARTIGNETTI LUIGI
182. ANGELICI VALTER
183. ANGELINI ANGELO ANTONIO
184. MUSSO GIOVANNI
185. LEPORALE PAOLO
186. VIARENGO RENATO
187. MORETTI GIULIO
188. RONGONI ALESSANDRO
189. CIARELLA ANTONIO
190. COZZI BIAGIO
191. PIETROSANTI FABRIZIO
192. BISIN RICCARDO
193. LAURINO ANGELO
194. CANNAROZZO GAETANO GIUSEPPE
195. CHECCHINATO CRISTINA ELENA
196. COMUNALE DOMENICO PRIMO
197. CAMPANA MIRANDA
198. NEGRO VALTER
199. PARIGI MARIO
200. TARARA ANTONINO
201. GAETANO ANTONELLO
202. BARRESE MARIA
203. GAITA SERGIO
204. SGARAVATO MAURO
205. BRANDI GIANVITO

206. MINUCCI SABATINA
207. DI VERNIERE ANTONIO
208. PORELLI TOMMASO
209. DI DIO ANGELO
210. FESANI PIERGIORGIO
211. ANZIANI MASSIMO
212. LUZI DANIELE
213. GIANNOTTA MARIO
214. DIETINGER IVAN
215. DI GIOVANNI FABRIZIO
216. TRIGNANI ERALDO
217. TARLAO MICHELE
218. MANGONE GIUSEPPE
219. CONVERTINO NICOLA
220. DI GENOVA FABRIZIO
221. CANDELA ANTONIO
222. GIANNANGELI DOMENICO
223. FIORANELLI MAURO
224. OLIVETTI EMIDIO
225. RUSSO MARCELLO
226. PETRETTI LUCA
227. PALILLA ONOFRIO
228. RICCI ELEONORA
229. CASTELLANO FRANCESCO
230. DE TONI MICHELE
231. MAGLIULO GERARDO
232. FACCHINO MICHELE
233. BELLUCCI GIULIANO
234. RANALLI DAVIDE
235. CAVALLARO SALVATORE CARMELO
236. MENGALLI FEDERICO
237. ZITO SALVATORE GIUSEPPE
238. TOSTO SALVATORE
239. PAOLINI FAUSTO
240. RAVASIO ANGELO
241. RUBULOTTA FILIPPO
242. MANDORINO MASSIMO ANTONIO
243. GIULIANI FABRIZIO
244. TRANCHINO MARIA PIA
245. VONA FRANCESCO
246. DI FELICE RINALDO
247. PERONI PAOLO
248. FIORENTINI MASSIMO
249. GRANDO UGO

250. PECHINI FRANCO
251. SOGGIU GIUSEPPE
252. DI PAOLA PAOLO
253. CATENA MASSIMO
254. COLOSETTI LORENA
255. ASTARITA ANNA MARIA
256. MANIN DANIELE
257. GORIZZIZZO ANDREA
258. LONGO SIMONE
259. CERQUITELLI LUIGINO
260. BARTOLI ENRICO
261. LO PIPARO MICHELANGELO
262. PALMIERI DAVID FURIO
263. ANGIOLILLO GIANPIERO
264. BELLONE FLAVIO
265. BRUSA PAOLO
266. MONTRONE RITAANNAMARIAROSA
267. CUCCU ROBERTO
268. GIASI GIUSEPPE
269. MICHIELETTO MARA
270. FUSARO MARCO
271. CATULLI ALESSANDRO
272. SAVOCA ROBERTO
273. FAVARI ACHILLE
274. FILIPPELLO GIOVANNI
275. DALLA COSTA CARLO
276. SCOCCO EZIO
277. BUZZELLI ROSARIO
278. BERRETTA FRANCESCO
279. CONFETTI FRANCO
280. MOLENA FABIO
281. LORENZANO ROSARIO
282. DE CASTRO STEFANIA
283. PASCARELLA ROSARIO
284. PUPI GIUSEPPINA
285. LUPO LUCIANO
286. CONTE NICOLA
287. STEFANUTTI VALTER
288. GIULI ROBERTO
289. PALAZZO GIULIANO
290. PIETRACCI FAUSTO
291. TROMBETTA ANDREA
292. PRIMAVERA MARCO
293. PITTIGLIO CRESCENZO

294. D'IMPORZANO CLAUDIO
295. DI NATALE GIANMARCO
296. FLORIS GIANCARLO
297. BERNARDINI GIULIO
298. PENNETTA ROBERTO
299. BAZZO MAURO
300. CAPPELLA ANTONIO
301. COPPINI ANDREA
302. ROMEO MASSIMO
303. BUONGARZONE PAOLO
304. BUCCERI FRANCESCO
305. CANTON ROBERTO
306. ZUCCOLO GIOVANNI
307. FRUSONE GIANCARLO
308. GIGLIO MICHELE
309. GALLAS MAURO
310. FARRONI STEFANIA
311. FIORI GUGLIELMO
312. SPEZIALI FERNANDO
313. DOMENICI GABRIELE
314. D'AGOSTINO PIRRO FELICE
315. TULLI MAURIZIO
316. TORA FABIO
317. LUCE GIUSEPPINA
318. MULLER ANTONIO
319. CATALANO CESARE
320. MUSCO PASQUALE
321. MELE EDUARDO
322. BUCCELLA NAZARENO
323. LENZI MASSIMILIANO
324. CALABRESE VINCENZO
325. CARDINALE SEBASTIANA
326. BRIENZA ROCCO
327. CINTI GIANLUCA
328. MOLINARI DINO
329. TRIVISANI GRAZIA
330. NEGRINI ALBERTO
331. PICISTRELLI ELISABETTA
332. PERRONE ALFONSO
333. TRONCHIN EMILIO
334. D'AMORE ANTONIO
335. BUDA MAURIZIO
336. MERLINO SALVATORE
337. MIGNACCA ROBERTO

338. MASSAI DANIELE BIL
339. POLVERINI PAOLO
340. GIULIANO ANDREA
341. ORNELLA MORENO
342. TEDONE GIOVANNI
343. BIANCO PASQUALE
344. MANCINELLI GIANNI
345. PIETROPAOLO SAVERIO
346. GIUFFRIDA FRANCESCO
347. BARBATO ANGELO
348. TISCI MICHELE
349. GALLINELLA MAURIZIO
350. CASSANO PASQUALE
351. DI NINO ROBERTO
352. TRANELLI ANDREA
353. TARQUINI FABIO
354. MARGIOTTA LORENZA
355. BRIGNONE GIANFRANCO
356. COCCO PATRIZIO
357. MANCINI ANTONIO
358. FERRI PAOLO
359. SMALDONE ANNA MARIA
360. PIDALA ALBERTO
361. DELLA ROSA GIANNI
362. CARRONE ROBERTO
363. CRAPANZANO IGNAZIO
364. ALLEGRINI ROSSANO
365. GIANNINI PATRIZIA
366. STABILE FILOMENA
367. LA GUIDARA MICHELE ALESSANDRO
368. FUCCI ANNA
369. MALDINA CLAUDIO
370. BARBIERI MARCO
371. BRIZIARELLI FABIO
372. PIERSANTI GIAMPIERO
373. DE FALCO ANTONIO
374. MARIANI GIOVANNI
375. DE LORENZO MAURIZIO GIUSEPPE
376. SPERANDIO DUCCIO
377. MAGARI PATRIZIA
378. GRAMMAUTA ISIDORO
379. BERTUCCI FRANCESCO
380. CARPENTIERI CLAUDIO
381. PICCHIONI RITA

382. BOLOGNESI DAVIDE
383. QUARTA ALDO
384. MALANDRINO PAOLO
385. DEVETAG SUSANNA
386. CAMILLUCCI FABIO
387. AUGELLI LUIGI DOMENICO
388. TOSELLI ENRICO
389. LANCIONI MAURIZIO
390. ALLUVION CARLO
391. DE SANTIS IVANA
392. CASSANO FRANCO
393. MARINELLI FRANCESCO
394. SANDRONE EDOARDO
395. DE MICCO GIOVANNI
396. VILLANI UMBERTO
397. CARAGLIANO PIETRO
398. DE NICOLO PATRIZIA
399. DAMATO ROBERTO
400. SANTORO LUIGI
401. DE SANTIS GIANLUCA
402. ABBATINI DOMENICO
403. FRONTERA ROCCO SALVATORE
404. BONAMICI GIOVANNI
405. LEPORI FABIO
406. TAVANO SANDRO
407. SGARAMELLA NICOLA
408. SCIOSCI GIUSEPPE
409. IACOVELLI FRANCO
410. RAZZOLINI MAURO
411. RIPPA CLAUDIO
412. DRAGO GRAZIANO
413. MIGNOZZETTI ANTONIO
414. CASOLLA GIUSEPPINA
415. GAROFALO GIOACCHINO
416. ULBERTI FRANCO
417. IAFRATE LUIGI
418. SIRAGUSA ATTILIO
419. LOI RITA
420. ZETTIN ENZO
421. PUMPO LUIGI
422. ROTATORI GIANLUCA
423. MARZIALE CLAUDIO
424. CARLOTTO PAOLO
425. CRUCITTI ANTONIO

- 426. BENEDETTO FRANCESCO
- 427. GALLERANI GRAZIANO
- 428. GLORIOSO ENZA
- 429. DE LILLA CIRO
- 430. CAVANI FABRIZIO
- 431. MORELLI FRANCESCO
- 432. MARTELLO GIOVANNI SEBASTIANO
- 433. SCHIRO ANTONIO
- 434. ORTOLANI STEFANO
- 435. ZARA MARCO UGO
- 436. FODALE ENRICO VITO

Nominativi indicati nel Decreto del Capo della Polizia del 15 maggio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale supplemento Straordinario 1/29 del 7 luglio 2020, il con il quale veniva approvata la graduatoria dei vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo e li confermava nel ruolo con la qualifica di commissario:

Trattasi dei medesimi nominativi di cui all'elenco da 1 a 436 sopra riportato, ad eccezione dei nominativi di cui ai numeri 1, 61, 65, 90, 124, 127, 175, 210, 262, 269, 281, 310, 330, 343 e 383; il nominativo n. 14 Parenti Adelio è rettificato in Parenti Adelio Felice; il nominativo n. 30 Silvestro Dario è rettificato in Silvestro Dario Giacomo; il nominativo n. 44 Boero Mario è rettificato in Boero Mario Gianni; il nominativo n. 62 Cantanna Eugenio è rettificato in Cantanna Eugenio Giuseppe; il nominativo n. 277 Buzzelli Rosario è rettificato in Buzzelli Rosario Italo mentre sono aggiunti i seguenti nominativi:

- VELTRI GIUSEPPE
- SPERA MODESTINO
- SERRA MARIA GIULIA
- CHIEPPA SANTINA
- GUIDO COSIMO
- NATELLA ANTONIO
- CICIRELLI VITO
- VACCARO VINCENZO SALVATORE
- FRANCOLINI TIZIANO ALVARO

Inoltre, con Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Direttore Centrale p.t. del 27 ottobre 2020, di parziale rettifica della graduatoria del concorso pubblicata il 31 ottobre 2019, è stato inserito, con riserva del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, nella posizione provvisoria n. 314 il seguente nominativo: VENTURINO GIULIANO.

Infine, con ulteriore Decreto del 28/01/2021, di parziale rettifica della graduatoria del concorso pubblicata il 31 ottobre 2019, è stato inserito, con riserva del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio, nella posizione provvisoria n. 330 il seguente nominativo: ANDENNA ALDO.

Con riferimento agli IDONEI NON VINCITORI COLLOCATI IN POSIZIONE MIGLIORE DEL RICORRENTE, questi i dati trasmessi in data 19.05.22 dal Ministero dell'Interno.

Si aggiunge, all'elenco che segue, il sig. BELLANTONE PIETRO, che pare si sia classificato al n. 438, il cui nominativo non era presente nell'originario elenco fornito dall'Amministrazione, ma che pare collocato come appresso, almeno da quanto risulta da informazioni acquisite dalla scrivente da altri partecipanti alla selezione per le vie brevi.

posiz.	cognome	nome
437	VELARDI	ANTONINO
438	BELLANTONE	PIETRO
439	COLUSSI	LUCA
440	MUSELLA	LETIZIA
441	DECIA	MARCO
442	CHIOVARO	TOMMASO
444	DEL FAVERO	ALBERTO
443	SERVELLO	UMBERTO
445	MANUPPELLA	RAFFAELE
446	CASSISI	SEBASTIANO
447	LEPORE	ATTILIA
448	TOSTO	DOMENICO
449	FRANCAVILLA	FRANCESCO COSIM
450	FUSCO	PINO
451	AIELLO	ALFONSO
452	SIONE	PATRIK
453	MINICI	GIOVANNI
454	VENTURINO	GIULIANO

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, viene inviata all'Amministrazione copia digitale dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio (N. 8053/2022).

L'andamento del processo è consultabile sul sito internet: giustizia-amministrativa.it, cliccando sulla voce <<TAR>>, optando per il <<TAR Lazio – Roma>>, cliccando sulla voce <<Attività giurisdizionale udienze e ricerche>>, inserendo il numero del Ricorso e l'anno di presentazione nella voce <<Ricorsi>>

Roma, 04.07.2022

Il richiedente per il ricorrente
Avv. Emanuela Mazzola